

ATTO N. 1142/BIS

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Consigliere Costantino Pacioni*

*Relatore di minoranza Consigliere Francesco Zaffini*

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**


*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002”.*

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11.4.2002*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.4.2002*

**Nota:** Per ragioni di economia, gli allegati all'atto suddetto (Tabella A, B, C e D e Allegato "A") non vengono fotoriprodotti in quanto già rimessi a tutti i Consiglieri.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dalla Giunta regionale ed accolto dalla Commissione, il relativo testo è allegato.



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11.4.2002 esaminato l'atto n. 1142, e preso atto dei risultati delle consultazioni attuate attraverso audizioni dei soggetti più direttamente interessati, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento Interno del Consiglio regionale" e successive modificazioni ed integrazioni, dei pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 10, comma 6 del Regolamento Interno suddetto, nonché dell'emendamento presentato ed ammesso ai sensi degli artt. 55/quarter e 55/sexties dello stesso Regolamento Interno, ha deciso a maggioranza, con cinque voti favorevoli e due contrari, di esprimere parere favorevole sul testo e sull'emendamento, dando incarico di relazionare al Consiglio, per la maggioranza al sottoscritto e per la minoranza al Consigliere Francesco Zaffini.

Ha deciso altresì, di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno, e di trasmettere l'atto medesimo al Consiglio per l'ulteriore seguito.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 214 del 27.2.2002, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.3.2002 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 12.3.2002, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002" (ATTO N. 1142);

ATTESO che sono state espletate audizioni ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento Interno del Consiglio regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO l'emendamento presentato in Commissione, ammesso ai sensi degli artt. 55/quarter e 55/sesquies del Regolamento Interno del Consiglio regionale, ed approvato;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno, dal relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni e dal relatore di minoranza Consigliere Francesco Zaffini (ATTO N. 1142/BIS);

VISTO il Documento regionale Annuale di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 18 dicembre 2001;


VISTO il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35;



VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, 13;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTA il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A, B, C e D, nonché sull'allegato "A" e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

*DELIBERA*

- di approvare la legge regionale, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002" composta di n. 11 articoli, delle tabelle A, B, C e D, nonché dell'allegato "A", nel testo che segue:



TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2002-2004 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2  
(Ricorso al mercato)


1. Per l'anno 2002 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in 37.175.500,00 euro.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in 36.542.800,00 euro ed in 37.175.500,00 euro.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

Art. 3  
(Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci della tariffa, di cui al D.lgs. 22 giugno 1991, n.



230, e successive modifiche e integrazioni, elencati nell'allegato A che è parte integrante della presente legge.

## TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

### Art. 4

(Fondo consortile Società TRE A a.r.l.)


1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di 206.500,00 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 "Attività istituzionali", è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

### Art. 5

(Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015, di cui alla tabella "B" allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.



Art. 6

(Disposizioni per gli Enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".
2. La disposizione di cui all'articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 7

(Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)


1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di 1.033.000,00 euro iscritta nella U.P.B. 03.2.007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella "C".

TITOLO III  
INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 8

(Finanziamento di programmi comunitari)

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di 7.137.443,54 euro per l'anno 2002, 6.607.846,00 euro per l'anno 2003 e 7.678.689,00 euro per l'anno 2004.



TITOLO IV  
NORME FINALI


Art. 9  
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella tabella "D" allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già



assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 10


(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2002 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2002 e per gli anni 2003 e 2004 nel bilancio pluriennale 2002/2004.



REGIONE DELL' UMBRIA

L'ASSESSORE

GIUNTA REGIONALE

Prot. 1179/11

05 APR. 2002

OGGETTO: Emendamento al d.d.l., atto n. 1142: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e pluriennale 2002/2004. Legge Finanziaria 2002".

AL SIGNOR PRESIDENTE  
DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE  
SEDE


In sede di discussione del d.d.l. in oggetto si prega di sottoporre all'approvazione della Commissione l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Vincenzo Riommi

REGIONE DELL' UMBRIA - PERUGIA	
CONSIGLIO REGIONALE	
POSTA IN SPERATA	
000953	05 APR. 2002
5 / 2 / 2	

cif PAL n. 1142  
prot. n. 656/2002



**Emendamento al d.d.I. – atto 1142:  
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale  
di previsione 2002 e pluriennale 2002/2004.  
Legge finanziaria 2002."**

Visto il d.d.I. in oggetto e le tabelle ad esso allegate si propongono le seguenti variazioni:

1. alla Tabella "C" sono apportate le seguenti variazioni:

- o *Finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni ai Comuni e alle Comunità montane in materia di agricoltura e turismo in applicazione alla legge regionale n. 3/99.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

**Funzione Obiettivo 02  
Amministrazione generale**

L.R. n. 3 dell' 02/03/1999: Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


U.P.B. 02.1.001 Relazioni istituzionali	+ Euro	709.366,72	621.366,72	621.366,72
---	--------	------------	------------	------------

**Funzione Obiettivo 09  
Turismo**

L.R. n. 29 del 19.11.2001: Disciplina dell'organizzazione turistica regionale

U.P.B. 09.1.001 Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega

- Euro	322.665,30	322.665,30	322.665,30
--------	------------	------------	------------



- o *Adeguamento degli stanziamenti per l'artigianato artistico, per la promozione nel settore dell'artigianato e per il funzionamento del sistema informativo regionale sull'artigianato.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

**Funzione Obiettivo 02**  
**Amministrazione generale**

L.R. n. 34 dell' 19/07/1979: Adesione della Regione dell'Umbria ad enti ed associazioni.

U.P.B. 02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni

- Euro            51.645,00            -            -

**Funzione Obiettivo 08**  
**Industria, artigianato e commercio**

L.R. n. 5 del 12.03.1990: Testo unico dell'artigianato.

U.P.B. 08.1.010 Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato


- Euro            48.355,00            -            -

U.P.B. 08.1.011 Servizi reali ed innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato

+ Euro            23.000,00            -            -

U.P.B. 08.2.016 Investimenti in favore dell'artigianato artistico

+ Euro            77.000,00            -            -



2. alla Tabella "D" sono apportate le seguenti variazioni:

- o *Copertura di impegni pluriennali per la parte eccedente la reiscrizione*


OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

**Funzione Obiettivo 07**  
**Agricoltura, foreste ed economia montana**

L. n. 984 del 27.12.1977: Interventi nel settore della zootecnia, ortofrutta e vitivinicoltura.

U.P.B. 07.2.003 Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. + Euro 2.816,84 - -

Conseguentemente sono apportate al d.d.l. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004" le variazioni elencate nella allegata Nota di variazione



**Nota di variazione  
al d.d.I. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e  
pluriennale 2002/2004"**

Le variazioni da apportare al bilancio annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza all'emendamento apportato al d.d.I. "Legge finanziaria 2002", sono le seguenti:

Parte Spesa

UPB	Descrizione	2002	2003	2004
UPB 02.1.001	Relazioni istituzionali	+ 709.366,72	621.366,72	621.366,72
UPB 02.1.004	Imposte e tasse	- 5.379,51	5.379,51	5.379,51
UPB 02.1.007	Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione	- 293.321,91	293.321,91	293.321,91
UPB 09.1.001	Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega	- 322.665,30	322.665,30	322.665,30
UPB 15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	- 88.000,00		
		- 709.366,72	621.366,72	621.366,72
UPB 02.1.010	Contributi ad enti ed associazioni	- 51.645,00	-	-
UPB 08.1.010	Iniziative per la promozione e il sostegno dell'artigianato	- 48.355,00	-	-
		- 100.000,00	-	-
UPB 08.1.011	Servizi reali ed innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato	+ 23.000,00	-	-
UPB 08.1.016	Investimenti in favore dell'artigianato artistico	+ 77.000,00	-	-
		+ 100.000,00	-	-
UPB 07.2.003	Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	+ 2.816,84	-	-
UPB 16.1.002	Fondi di riserva	- 2.816,84	-	-